

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 30 del 18 Agosto 2016

1. IL RIORDINO DELLA SCIA - Dall'ANCI un documento di approfondimento e proposte di modelli

Il nuovo regime per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nota di lettura e gli emendamenti migliorativi alla norma presentati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e accolti dal Governo, i moduli per la presentazione della SCIA all'amministrazione e per il rilascio della ricevuta al cittadino, con i relativi tempi di risposta.

Sono i contenuti del **secondo volume della collana di quaderni tecnici dell'ANCI**, ideata per supportare gli amministratori nella loro attività quotidiana e disponibile gratuitamente.

Dopo il focus sulla nuova disciplina della Conferenza dei Servizi, il secondo quaderno dell'Associazione si concentra nuovamente su una misura di semplificazione amministrativa: **il nuovo regime per la Scia**, appunto, normato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno.

Tra le proposte avanzate dall'ANCI e accolte in sede di approvazione definitiva del decreto, la previsione che alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni venga rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una **ricevuta** che ne attesti l'avvenuta presentazione e indichi i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

La collana editoriale ANCI intende proporre **istruzioni tecniche, note di lettura di nuove disposizioni e provvedimenti** che incidono sull'organizzazione e la gestione dell'Ente locale, arricchendoli con modulistica e schemi operativi aggiornati alle ultime novità normative.

Per l'Associazione il nuovo prodotto editoriale rappresenta un ulteriore segno della volontà di essere al fianco dei Comuni, quotidianamente, con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la sua missione.

In allegato vengono riportati **due proposte orientative di modelli**, uno relativo alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'altro relativo alla ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza/segnalazione/comunicazione - Comunicazione di avvio del procedimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

2. IL RIORDINO DELLA SCIA - Reso noto il Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto SCIA2

Ricordiamo, anzitutto, che il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, dopo aver approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA1)** - poi concretizzatosi nel **D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126** - ha anche approvato, in via preliminare, un secondo decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (c.d. **SCIA2**).

Nello specifico lo schema di decreto - composto da 6 articoli e da una Tabella A - provvede alla **precisa individuazione delle attività oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio-assenso o di mera comunicazione**, nonché quelle per le quali è necessario il **titolo espresso** e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Su tale schema di decreto, il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere (**Parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 4 agosto 2016, n. 1784/2016**).

Secondo il Consiglio di Stato il provvedimento compie una **duplice opera di semplificazione**: in primo luogo introducendo regimi meno restrittivi in tali materie; in secondo luogo dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016.

Il rapporto tra la Tabella e il testo è regolato dall'art. 2 del presente decreto, il quale stabilisce le corrispondenze tra le previsioni tabellari e la disciplina normativa applicabile, nonché l'applicazione dell'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 alle ipotesi in cui per lo svolgimento dell'attività siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni.

La Tabella effettua una **ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio**, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

Il Consiglio di Stato esamina i **problemi affrontati e le relative soluzioni proposte** e non manca, al contempo, di segnalare:

- alcune **questioni che rimangono ancora aperte**;
- i **margini di ulteriore semplificazione in materia di commercio** (in tale materia l'intervento appare ancora piuttosto limitato);
- le **materie non contemplate nel decreto**, invitando il legislatore a **proseguire con i decreti correttivi e integrativi**.

Il decreto riguarda solo le materie dell'edilizia, dell'ambiente, del commercio, della pubblica sicurezza (materia, quest'ultima, che però non è oggetto della individuazione dei procedimenti di cui alla Tabella A), mentre la delega copre l'intero ordinamento delle funzioni amministrative.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dello schema di decreto e del Parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

3. COLLEGATO AGRICOLTURA - Pubblicata la legge n. 154 del 2016 che delega il Governo ad adottare provvedimenti per il riordino e il rilancio dei settori agricolo e agroalimentare

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 del "**Collegato ambientale**" (Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), è arrivata anche la pubblicazione del "**Collegato agricoltura**"; entrambi collegati alla legge di stabilità 2014.

E' stata, infatti, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante "*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*".

Il provvedimento, composto da 42 articoli suddivisi in 6 Titoli e **in vigore dal 25 agosto 2016**, contiene una serie di deleghe al Governo per la **semplificazione, la tutela del reddito, il ricambio generazionale e una migliore organizzazione**. Su questi quattro assi si possono costruire le basi per il futuro dell'agricoltura italiana.

Diciotto mesi di tempo al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per la **semplificazione** e il **riassetto della normativa** vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, ad esclusione di quella relativa ai controlli sanitari.

All'interno del provvedimento troviamo: la **riduzione da 180 a 60 giorni** dei tempi per aprire un'azienda agricola (art. 4); una **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura** (art. 5); una delega al Governo per **favorire il ricambio generazionale** (art. 6); la istituzione del **Sistema informativo per il biologico (SIB)** che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) (art. 7); una nuova disciplina dell'**attività di manutenzione del verde** (art. 12); una delega al Governo per il **riordino e la riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole** e per alla **revisione della normativa del settore ippico nazionale** (art. 15); misure per l'**innovazione trasversali e interventi mirati a singole filiere**, quali: il pomodoro, il riso e la birra artigianale (artt. 23 – 30).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.1. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'**articolo 4** – rubricato **"Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi"** - ha l'obiettivo di **velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole**.

Il **comma 1**, con una modifica all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 99/2004, **riduce da centottanta a sessanta giorni** il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA).

Il successivo **comma 2**, **"al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione"** salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.2. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'**articolo 5** prevede una delega al Governo per il **riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura**. Il riferimento alla pesca ed acquacoltura è stato soppresso mentre è stato inserito il riferimento alla **selvicoltura** e alle **filieri forestali**.

Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (25 agosto 2016).

I **principi e criteri direttivi** enucleati fanno riferimento a:

- *la ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita;*
- *l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei;*
- *il coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola;*
- *la risoluzione di incongruenze;*
- *la revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare i casi di silenzio assenso;*
- *l'introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori a quelli previsti;*
- *l'armonizzazione normativa sui controlli in materia di prodotti di qualità;*
- *la revisione ed armonizzazione della normativa in materia di foreste e filiere forestali.*

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.3. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Società di affiancamento per le terre agricole - Dettate misure per favorire il ricambio generazionale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'**articolo 6** prevede la nascita di nuova forma societaria la **"società di affiancamento per le terre agricole"**, la quale, mettendo insieme ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, consentirà una

forma inedita di trasferimento graduale sia della gestione dell'impresa agricola che delle conoscenze dagli anziani verso i giovani in un ottica di vantaggio reciproco.

Si tratta di una sorta di **apprendistato innovativo** per favorire il ricambio generazionale e incentivare i giovani agricoltori attraverso un **affiancamento economico e gestionale** dell'azienda agricola.

In questo caso la norma ha il carattere di delega e rimanda a un decreto legislativo, da emanare entro un anno, che dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari.

L'affiancamento deve avvenire tra un **agricoltore pensionato che abbia compiuto i 65 anni** e un **giovane di età compresa tra i 18 e 40 anni**, non proprietario di terreni agricoli.

Non è vietato un vincolo di parentela e la durata del processo di affiancamento non dovrà superare il **periodo massimo di tre anni**.

Le **agevolazioni** e gli **sgravi fiscali** vigenti saranno applicati prioritariamente a favore dei soggetti che intraprendono questo percorso.

Il rapporto di affiancamento cesserà con forme di subentro nel fondo agricolo con contratti di conduzione o altre formule che verranno indicate quando la norma entrerà in vigore.

Il giovane, per dare il via al progetto di affiancamento, sarà tenuto a presentare un **progetto imprenditoriale di sviluppo dell'impresa sottoscritto da entrambe le parti**.

La normativa stabilirà la **compartecipazione agli utili** e il **diritto di prelazione** per il giovane nel caso in cui il fondo venga messo in vendita; dovrà, inoltre, definire il **regime dei miglioramenti fondiari**, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane, anche attraverso le necessarie **coperture infortunistiche**; stabilire il **riconoscimento del diritto di prelazione** in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di **recesso anticipato dal rapporto di affiancamento**; definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la **gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli**.

I giovani che entrano nel progetto di affiancamento devono dimostrare nel giro di tre anni di avere apportato innovazioni gestionali nella conduzione dell'azienda e di avervi destinato specifici investimenti.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.4. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Istituzione del SIB - Soppressi gli elenchi regionali e nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"**.

L'articolo 7 prevede:

a) l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, che prevedevano la istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome degli **elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica**, e presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'**elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica**;

b) la istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB), che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà istituire **l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB**.

Le Regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno **attivare i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali**. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

I **modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico**, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonchè la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000 saranno definiti, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.5. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Novità in materia di esercizio dell'attività di manutenzione del verde

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'articolo 12 prevede che l'**attività di costruzione, sistemazione e di manutenzione del verde**, pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere svolta esclusivamente:

a) dagli **iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP)**, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa iscritte al Registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno disciplinare le modalità per l'effettuazione dei **corsi di formazione** ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità, di cui alla lett. b).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

3.6. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Istituzione della Banca delle terre agricole disponibili

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'articolo 16 prevede la istituzione, presso ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), della **Banca delle terre agricole**, con l'obiettivo di costituire un **inventario dei terreni agricoli disponibili** anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

ISMEA potrà presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

La Banca sarà accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità che saranno stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA potrà stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 154/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ISMEA clicca qui.](#)

3.7. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Le novità in materia di filiere produttive

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

Gli **articoli dal 23 al 30** prevedono disposizioni:

- in materia di prodotti derivanti dalla **trasformazione del pomodoro**, in particolare, sulla loro definizione (art. 24);
- sui **relativi requisiti** (art. 25);
- sull'**etichettatura e sul confezionamento** (art. 26), nonché
- sulle **sanzioni** (art. 27).

Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

Tutti i prodotti di cui al presente Capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono comunque essere **commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta**.

I successivi **articoli dal 31 al 38** disciplinano singole filiere produttive. In particolare, sono state introdotte disposizioni per:

- favorire la **tracciabilità del riso** e del relativo processo produttivo (art. 32);
- esentare i piccoli **produttori di burro** dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33);
- introdurre **sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica**; autorizzare la distribuzione di **presidi sanitari agli apicoltori** da parte delle organizzazioni di rappresentanza, permettere agli apicoltori colpiti dal parassita *Aethina tumida* di reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti, purchè provenienti da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita (art. 34);
- definire cosa si intenda per **birra artigianale** (art. 35);
- favorire la filiera del **luppolo** (art. 36);
- fornire una definizione del **fungo cardoncello** (art. 37);
- escludere talune aziende agricole dal **divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali** stabilito nel collegato ambientale (legge n. 221 del 2015) (art. 38).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 164/2016 clicca qui.](#)

3.8. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Sanzioni in materia di pesca illegale - Contrasto al bracconaggio ittico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"**.

Con l'**articolo 39** - attraverso la sostituzione degli articoli da 7 a 12 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 (*recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*) – vengono ridefinite le contravvenzioni (art. 7), le pene principali per le contravvenzioni (art. 8), le pene accessorie per le contravvenzioni (art. 9), gli illeciti amministrativi (art. 10), le sanzioni amministrative principali (art. 11) e le sanzioni amministrative accessorie (art. 12).

Attraverso la sostituzione dell'articolo 14 del medesimo D.Lgs. n. 4/2012 viene, inoltre, prevista la **"istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi"**, di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

La commissione di un'infrazione grave, come individuate al comma 2 del medesimo articolo 14, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

Con l'**articolo 40** vengono dettate disposizioni in materia di **contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**. Per la prima volta viene disciplinata questa illecita e diffusa pratica di pesca nelle acque interne.

E' considerata **esercizio illegale della pesca** nelle acque interne **"ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi"**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 164/2016 clicca qui.](#)

3.9. L. N. 154/2016 - COLLEGATO AGRICOLTURA - Rifiuti agricoli - Ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime rifiuti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016, la **Legge 28 luglio 2016, n. 154**, recante **"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale "**.

L'articolo 41 - attraverso una modifica apportata alla lett. f) del comma 1, dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 - viene **ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti**.

L'attuale lett. f), del comma 1 dell'art. 185, del Codice ambientale recita testualmente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».

Pertanto, a decorrere dal 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2016), sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti **paglia, sfalci e potature da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali o da attività agricole e agro-industriali (articolo 184, comma 2, lettera e) e comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006)**, nonché **ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ma solo se destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa**, anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 164/2016 clicca qui.](#)

4. RAEE - Previsti contributi economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, il **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 luglio 2016**, recante **"Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"**.

Il provvedimento, previsto dal comma 10 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014, prevede l'emanazione di **"provvedimenti attributivi di contributi, economici"**, a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca, diretti a finanziare interventi di **sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento** dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Successivamente saranno anche definiti i **criteri, le modalità, le procedure per l'accesso ai contributi economici** e le risorse stanziare annualmente dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli interventi per i quali sarà possibile richiedere i contributi economici dovranno essere finalizzati all'**implementazione tecnologica** per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell'Allegato V del D.Lgs. n. 49 del 2014 e dovranno offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.

A titolo esemplificativo gli interventi dovranno essere orientati a:

- *massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;*
- *ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;*
- *ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;*
- *ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.*

Tra gli interventi non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI - Fissati i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 - In vigore dal prossimo 15 ottobre

Con **deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016**, il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha dettato i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella **categoria 6** (imprese che effettuano il solo **esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti**, di cui all'art. 194, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 devono presentare una domanda, **esclusivamente con modalità telematica**, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il **modello di domanda** d'iscrizione all'Albo nella categoria 6 viene riportato nell' **Allegato "A"**, mentre la **dotazione minima di veicoli e personale** è individuata nell' **Allegato "B"** sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione-

Il **requisito di capacità finanziaria** per l'iscrizione all'Albo si intende soddisfatto con un importo di euro 9.000,00 per il primo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo.

Tale requisito è dimostrato mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema riportato nell' **Allegato "C"**.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza.

Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, **l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa**.

La presente deliberazione **entrerà in vigore il 15 ottobre 2016**.

La pubblicazione del relativo comunicato è avvenuto sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 3/2016 clicca qui.](#)

6. DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Adeguamento alle nuove regole tecniche - Lo stop al cartaceo slitta di quattro mesi dal 12 agosto al 12 dicembre 2016

Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 del **decreto recante modifiche ed integrazioni del codice dell'amministrazione digitale**, la scadenza per il passaggio definitivo dal cartaceo al digitale per la gestione informatizzata dei documenti da parte degli enti pubblici, che inizialmente era fissata al 12 agosto 2016, sembra sia **rinvitata al 12 dicembre 2016**.

Il giorno 3 agosto 2016 è stato, infatti, accolto il Parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali nel quale si chiede la "**sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014** per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice". Siamo in attesa della pubblicazione del decreto.

Ricordiamo che, dopo la pubblicazione:

- del **D.P.C.M. 22 febbraio 2013** sulle regole tecniche in materia di firme elettroniche,
- di **due distinti decreti del 3 dicembre 2013**, con i quali sono state emanate le regole tecniche riguardanti, rispettivamente, la **conservazione dei documenti informatici** e il **protocollo informatico** e
- del **D.P.C.M. 13 novembre 2014** (in vigore dal 12 febbraio 2015), recante regole tecniche in materia di **formazione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione**, le Pubbliche Amministrazioni avevano ora l'obbligo di **adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti "entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto"**, e quindi **entro il 12 agosto 2016**.

Dopo tale data tutte le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto applicare le nuove regole tecniche approvate con il citato D.P.C.M. 13 novembre 2014.

L'obiettivo primario è produrre un notevole **taglio della spesa pubblica**, ottenendo risparmi fino a 3,2 miliardi di euro (come stimato da ForumPA tenendo conto anche della fatturazione elettronica, del fascicolo sanitario elettronico e delle ricette mediche digitali).

LINK:

[Per un approfondimenti dell'argomento clicca qui.](#)

7. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Approvati dal Consiglio dei Ministri altre tre decreti attuativi

Il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 ha approvato, in esame definitivo, tre nuovi decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, riguardanti il **taglio delle partecipate**, il **processo contabile** e il nuovo **codice dell'amministrazione digitale**.

1) Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Nello specifico il **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** prevede la drastica riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle scatole vuote, alle società inattive, alle micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività.

Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. Introdotti anche interventi di razionalizzazione dei compensi degli amministratori.

2) Modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale.

Il provvedimento reca norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un'**identità digitale**, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al **domicilio digitale (SPID)**, in collegamento con l'anagrafe della popolazione residente (ANPR).

SPID sarà l'identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l'indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni.

Sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e sono state integralmente accolte le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

3) Codice della giustizia contabile.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, raccoglie tutte le tipologie di giudizi che riguardano la Corte dei conti.

Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell'art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.

LINK:

[Per un approfondimento dal sito del Governo sui contenuti dei decreti clicca qui.](#)

8. XBRL - In pubblica consultazione la nuova tassonomia - Osservazioni entro il 16 settembre 2016

L'Associazione XBRL Italia ha pubblicato e posto in consultazione, sul proprio sito istituzionale, la bozza del contenuto tabellare della **nuova Tassonomia XBRL - Principi Contabili Italiani, versione 2016-08-09**.

Il documento posto in consultazione, fa presente l'Associazione nella **lettera di presentazione**, rappresenta il contenuto degli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio e di quello consolidato – quindi lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario – nonché le informazioni tabellizzate della nota integrativa (queste ultime solo per il primo), che saranno codificate nella nuova tassonomia, il cui rilascio ufficiale è previsto per l'autunno del 2016.

Il documento posto in consultazione rappresenta il contenuto degli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio e di quello consolidato; quindi lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario nonché le informazioni tabellizzate della nota integrativa, il cui rilascio ufficiale è previsto per l'autunno del 2016.

I rendiconti a cui si fa riferimento sono quelli redatti secondo le disposizioni nazionali, recentemente e significativamente innovate dal decreto di riforma dei bilanci.

Le osservazioni e i commenti dovranno pervenire all'Associazione **entro il 16 settembre 2016**.

Gli aggiornamenti della tassonomia sono collegati alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 139/2015, di riforma dei bilanci, che ha recepito la Direttiva 34/2013/EU e a al conseguente aggiornamento e rilascio dei principi contabili nazionali, a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Nel documento posto in consultazione sono evidenziate in giallo le novità e le modifiche introdotte rispetto alla vigente tassonomia 2015-12-14 (disponibile, con il relativo documento d'accompagnamento, sul sito dell'associazione). Tra le novità:

- **Bilancio d'esercizio in forma ordinaria**: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d'ordine in calce, e di conto economico per adeguarli sia alle modifiche di cui al d.lgs. 139/2015

- **Bilancio d'esercizio in forma abbreviata:** in merito agli schemi abbreviati valgono le considerazioni espresse per il bilancio in forma ordinaria, seppure mediate dalle semplificazioni di cui all'art. 2435-bis c.c. Il redattore potrà inoltre compilare, volontariamente, il rendiconto finanziario utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria. Novità anche per la nota integrativa abbreviata
- **Bilancio d'esercizio delle micro-imprese:** gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono stati mutuati dalla forma abbreviata, eliminando però – come da indicazioni della bozza di Oic 12 – le voci inerenti la valutazione degli strumenti finanziari derivati.
- **Bilancio consolidato:** aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d'ordine in calce, e di conto economico.

LINK:

[Per accedere al sito XBRL Italia e scaricare la lettera di presentazione clicca qui.](#)

9. INTERMEDIARI E IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissate misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per il 2016

Sono stati pubblicati, sulla gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, due decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - **entrambi datati 3 agosto 2016** – recanti la fissazione della misura e delle modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, da parte, rispettivamente, dagli **intermediari di assicurazione e riassicurazione** e dalle **imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione**.

1) I soggetti che risultano iscritti al registro unico nel Ruolo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione (RUI) alla data del 30 maggio 2016, devono pagare entro il **contributo di vigilanza** dovuto per l'anno 2016 all'IVASS.

Il provvedimento stabilisce gli importi dovuti nella misura di:

- euro **47,00** per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro **254,00** per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
- euro **18,00** per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro.

Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di

- euro **9.400,00** per le banche con raccolta premi pari o superiori a cento milioni di euro e Poste Italiane;
- euro **6.800,00** per le banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro;
- euro **2.300,00** per le banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, intermediari finanziari e SIM.

Un successivo provvedimento determinerà la data entro cui dovrà essere effettuato il pagamento.

2) I soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del D.Lgs. 7settembre 2005, n. 209, devono pagare all'IVASS un **contributo di vigilanza** che per l'anno 2016 è stabilito nella misura unica dello **0,34 per mille** dei premi incassati nell'esercizio 2015 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione.

Il provvedimento chiarisce che ai fini della determinazione del contributo di vigilanza i premi incassati nell'esercizio 2015 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in misura **pari al 4,4 per cento** dei predetti premi.

Il contributo di vigilanza per l'anno 2016 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini che sono stati stabiliti dal provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015.

Il provvedimento ha stabilito che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere **versato in due rate** aventi le seguenti scadenze:

- **entro il 31 gennaio**, un acconto pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente,
- **entro il 31 luglio** il saldo e conguaglio.

Il versamento del contributo dovrà avvenire **mediante bonifico bancario** a favore di IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c acceso presso il Banco di Brescia, IBAN IT 56 I 03500 03205 00000 0038000, indicando nella causale il codice IVASS dell'impresa e la descrizione "acconto/saldo contributo di vigilanza anno XXXX".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento scaricare il testo dei due decreti ministeriali clicca qui.](#)

10. L. N. 388/2000 - INVESTIMENTI AMBIENTALI - Le comunicazioni dal 1° settembre 2016 - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

A partire **dal 1° settembre 2016**, la comunicazione relativa agli investimenti ambientali dovrà essere effettuata **con modalità esclusivamente telematiche** secondo quanto indicato dalla **circolare del**

Ministero dello Sviluppo Economico n. 71852 del 26 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016.

Con la citata circolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, indica le modalità di presentazione della comunicazione relativa agli investimenti ambientali in particolare per le imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 gli investimenti di cui all'art. 6, comma 13, della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001).

Secondo quanto stabilito al comma 15 dell'art. 6 della L. n. 388/2000, per “**investimento ambientale**” si intende “*il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale*”.

L'invio dovrà essere effettuato in **modalità esclusivamente telematiche**, sulla base del modello il cui fac-simile è allegato alla citata circolare.

Le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo dell'apposita pagina web (<https://agevolazioniambientali388.incentivialeimprese.gov.it>) e alla sottoscrizione mediante **firma digitale** della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

A partire dal **1° settembre 2016** saranno accettate esclusivamente le comunicazioni inviate con la predetta modalità telematica; a decorrere dalla medesima data, non potranno pertanto essere accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certificata.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e compilare l'apposita comunicazione clicca qui.](#)

11. DIRITTI DOGANALI - Stabilito il tasso semestrale di interesse per il pagamento differito

Il saggio di interesse per il **pagamento differito dei diritto doganali** effettuato oltre il periodo di giorni 30 è stabilito nella misura dello **0,213 per cento annuo** per il periodo dal 13 luglio 2016 al 12 gennaio 2017.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il **decreto 4 agosto 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 12 agosto 2016.

Il decreto si rende necessario poiché il saggio di interesse deve essere stabilito con cadenza semestrale sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

La normativa vigente, infatti, stabilisce che occorre stabilire, per il **pagamento** differito effettuato oltre il periodo di giorni **trenta**, un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi con decorrenza dal 13 luglio 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. AFFITTO D'AZIENDA - Una nota operativa dall'Accademia Romana di Ragioneria sugli aspetti civilistici, contabili e fiscali

L'**affitto d'azienda** è un tema in continua evoluzione in quanto diverse sono le teorie sulla determinazione del valore dell'azienda. Sarebbe, quindi, opportuna una **rivisitazione delle norme** al fine di fornire una interpretazione unitaria dei beni e dei diritti cui è composta l'azienda e chiarire tutte le modalità di svolgimento dell'operazione, anche per individuare dove fornire le necessarie informazioni che prima erano previste nei Conti d'ordine.

E' questa la conclusione a cui arriva la **Fondazione Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 9/2016** dedicata al tema dell'affitto d'azienda: aspetti civilistici, contabili e fiscali.

L'affitto di azienda è un contratto disciplinato dall'art. 2562 C.C., che si limita a rinviare alle disposizioni previste dall'art. 2561 dello stesso Codice (usufrutto d'azienda) e alle disposizioni generali in tema di affitto (artt. 1571 –1654 del Codice civile).

In base alla citata disposizione, con il contratto di affitto d'azienda, il concedente-proprietario del bene (**locatore** o **affittante**), attribuisce l'intera gestione dell'azienda di cui è proprietario a un soggetto terzo-affittuario (**conduttore** o **affittuario**), che si obbliga a *“gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte”*.

Oggetto del contratto di affitto d'azienda è l'“azienda”, così come disciplinata dall'art. 2555 C.C. e cioè *“... un complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*.

L'**esatta individuazione del concetto di azienda o ramo d'azienda** – sostiene il documento - costituisce un argomento da tempo oggetto di discussione e dibattito nel mondo dottrinario, tanto in ambito civilistico che in quello tributario.

L'azienda si presenta, quindi, come un'entità particolarmente complessa, caratterizzata dall'eterogeneità dei suoi elementi, dalla diversa natura dei diritti che assicurano il godimento dei beni aziendali e dalla presenza non solo di beni ma anche di servizi e diritti.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

13. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE - Istanze per via telematica dal 1° settembre 2016

Con il **messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016**, l'INPS comunica che, a decorrere dal **1° settembre 2016**, le aziende potranno per via telematica le istanze per beneficiare della riduzione contributiva pari all' **11,50%** previsto in favore delle aziende edili.

Come è noto, infatti, l'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, altresì, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i **datori di lavoro classificati nel settore industria** con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e **nel settore dell'artigianato** con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Va tuttavia osservato che **sono escluse dalla riduzione contributiva** in oggetto, poiché non costituiscono attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Le istanze devono essere inviate, **esclusivamente in via telematica**, avvalendosi del **modulo “Rid-Edil”**, disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'INPS, nella sezione *“comunicazioni on-line”*, funzionalità *“invio nuova comunicazione”*.

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal **codice di autorizzazione “7N”** che, a prescindere dalla data di inoltro dell'istanza, sarà valido da agosto a dicembre 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS 3358/2016 clicca qui.](#)

14. CINQUE PER MILLE - Fissate nuove modalità di rendicontazione - Modifiche al D.P.C.M 23 aprile 2010

Più trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione del cinque per mille. Nuove modalità di rendicontazione della quota derivante dal cinque per mille. Modificate le norme sulla modalità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione nel caso in cui le stesse siano state impiegate per finalità diverse da quelle perseguite dal beneficiario.

E' quanto prevede il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016**, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

Il nuovo decreto modifica il D.P.C.M. 23 aprile 2010 inserendo una serie di norme che valorizzano le tematiche della semplificazione e della rendicontazione.

In particolare, a partire dall'esercizio finanziario 2017 è stato previsto che la validità del beneficio si ha con **l'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti** per l'ammissione al contributo.

Gli enti che non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva sono inseriti in un apposito **elenco**, pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Nell'ipotesi di sopravvenuta **perdita dei requisiti**, il rappresentante legale dell'ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente la **revoca dell'iscrizione**.

Con riferimento alla **rendicontazione**, gli enti beneficiari di somme superiori a 20.000 euro entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno redigere un **apposito rendiconto**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, dal quale risulti con chiarezza la **destinazione delle somme attribuite**.

Il rendiconto include anche l'indicazione delle **spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario**, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto **beneficiario**.

Inoltre dovranno essere indicati gli eventuali **accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali**, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

È stato, inoltre, espressamente previsto che nel caso di **impiego per finalità diverse** da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, si procede al **recupero del contributo** che comporta **l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito.

Se l'obbligato non ottempera al versamento entro il termine fissato, si procede al **recupero coattivo** dei contributi e degli accessori al contributo stesso, secondo le norme vigenti, con la relativa applicazione delle **sanzioni penali** e amministrative.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15. PREVISIONI METEO - Presentata una proposta di legge per regolamentare i servizi informativi - Prevista la istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND)

Le previsioni meteorologiche sono uno strumento fondamentale per regolare la mobilità dei cittadini e le attività delle imprese, soprattutto di quelle del settore agricolo e del turismo, per cui una previsione sbagliata può avere un impatto notevole sulle attività e sui ricavi.

In Italia, però, anche per l'assenza di un sistema meteo nazionale civile quello delle previsioni meteo, soprattutto online, è diventato un mercato che spesso fa del *"meteoterrorismo"* uno strumento per intercettare il più alto numero di utenti e "clic". Occorre perciò un intervento che disciplini i servizi informativi meteorologici, prevedendo anche un codice di condotta del settore ed eventuali sanzioni, e renda finalmente operativo il Servizio meteorologico nazionale distribuito.

È questo l'obiettivo della **proposta di legge C. 3994** - a prima firma di Tiziano Arlotti, deputato PD - recante *"Disciplina dei servizi informativi meteorologici e modifiche alla disciplina in materia di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito"* - presentata alla Camera dei Deputati il 21 luglio 2016 e illustrata il 3 agosto 2016 nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati.

Il testo riprende molte delle proposte inviate dagli operatori commerciali, tra le quali **la creazione di un sito nazionale per le previsioni meteo**, non commerciale, e l'obbligo di indicare l'affidabilità delle previsioni meteo a lungo termine per le previsioni meteo commerciali.

La relazione al progetto di legge evidenzia che L'Italia e la Grecia sono gli unici Paesi europei a non avere un sistema meteo nazionale civile, e la mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse.

Le previsioni meteorologiche sono gestite da un complesso e variegato sistema di "attori" che si dividono ruoli e responsabilità: servizi nazionali, come il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, servizi regionali pubblici (ARPA), settori della ricerca, dell'accademia, associazioni, privati. Chiunque voglia aprire un sito web e fornire previsioni può farlo liberamente, senza limiti, non esiste alcun controllo sulla qualità dei servizi meteo diffusi.

Ciò ha determinato una certa arretratezza e molta confusione nel settore in termini di qualità e quantità di prodotti e servizi offerti.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di legge C. 3994 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Camera dei Deputati e consultare i lavori preparatori della proposta di legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 8 AL 18 AGOSTO 2016)

1) Camera dei Deputati - Delibera 27 luglio 2016: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2016 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Legge 28 luglio 2016, n. 152: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016: Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 28 luglio 2016, n. 154: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 agosto 2016: Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016). (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero della Salute - Decreto 18 luglio 2016: Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita». (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 1 agosto 2016: Modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 13 maggio 2016: Tavolo di concertazione per le politiche di mercato del riso. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 23 giugno 2016: Distribuzione di derrate alimentari alle persone bisognose - anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 25 luglio 2016: Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 3 agosto 2016: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 3 agosto 2016: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero della Difesa - Decreto 19 luglio 2016: Determinazione del contributo, per l'anno 2017, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 18 luglio 2016: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 4 agosto 2016: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale - Decreto 27 luglio 2016: Modalità di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

18) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 21 giugno 2016: Modifiche al decreto 17 febbraio 2015, recante agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

19) Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159: Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 8 AL 18 AGOSTO 2016)

1) Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature [notificata con il numero C(2016) 5028]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 214/16 del 9 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione clicca qui.](#)

1) Decisione (UE) 2016/1373 della Commissione del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet [notificata con il numero C(2016) 5010]. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 217/9 del 12 agosto 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma **Albert Einstein** la pensava così:*

**UN UOMO E' VECCHIO
SOLO QUANDO, DENTRO DI LUI,
I RIMPIANTI SUPERANO I SOGNI.**

BUONA GIORNATA !